

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater} N. 5

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **PAGGINI**)

SULLA

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DALL'ONOREVOLE

CAFARELLI

A CONCLUSIONE DELL'ESAME SVOLTO DALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1995 DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 974/94 R.G. G.I.P. - TRIBUNALE DI POTENZA - PER CONCORSO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE - NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA AGGRAVATA), INVIATI DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA SU RICHIESTA DELLA CAMERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, ULTIMO PERIODO DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 165

Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea riguarda un procedimento penale per concorso nel reato di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti dell'onorevole Cafarelli, deputato nella XI legislatura, iniziato a seguito di querela di un magistrato del tribunale di Foggia, la dottoressa Simonetta D'Alessandro.

Per maggiore completezza si riporta integralmente il capo di imputazione (riguardante anche al giornalista che aveva esteso l'articolo riferito ai fatti): « *perché in concorso tra loro, offendevano la reputazione del G.I.P. del tribunale di Foggia dottoressa D'Alessandro Simonetta, diffamando più persone prima e durante una conferenza stampa indetta e tenuta dal primo presso l'Hotel Presidente in Foggia il 13.10.1993, un documento dattiloscritto, senza firma, su carta intestata: Camera dei Deputati - Commissione Antimafia - seduta del 14.09.1993 - Bozza non corretta* », nel quale, dopo che erano stati descritti una serie di episodi relativi a presunti rapporti esistenti tra il noto imprenditore foggiano, Pasquale Casillo, e la criminalità organizzata di stampo camorristico, nonché tra lo stesso ed alcuni magistrati in servizio a Foggia che venivano anche accusati in tale documento di aver protetto il Casillo omettendo di impegnarsi adeguatamente nel loro lavoro contro il fenomeno camorristico e nel perseguire che aveva « osato » denunciare il fenomeno stesso, si affermava testualmente: « *Carofiglio è venuto a sapere anche di altri magistrati, sui quali ha avuto le conferme di quanto lui già sapeva dei rapporti del GIP D'Alessandro con il Casillo. E c'è un'altra questione di cui il sostituto Carofiglio ha riferito a me ed al Presidente: un giorno la D'Alessandro ha allontanato i poliziotti della scorta. Questi l'hanno ugualmente seguita e l'hanno vista salire su un'auto la cui*

targa viene annotata dalla scorta. L'auto risulterà di un pregiudicato. Carofiglio ci ha detto altro: la D'Alessandro, con una furbizia tecnica, stava quasi facendo scarcerare gli imputati dell'omicidio Panunzio, se non fosse intervenuta la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sollecitata dai sostituti D'Amelio e Lucianetti, titolari dell'inchiesta ».

Dalla sola lettura del capo di imputazione può dedursi che l'accusa verte sulla diffusione di affermazioni contenute nei resoconti stenografici delle sedute della Commissione Antimafia. Si trattava infatti di una memoria consegnata da un ex deputato ad integrazione di un suo intervento di cui era stata autorizzata la pubblicazione in allegato ai resoconti.

Ciò che è in questione, dunque, è la diffusione all'esterno della Camera di un atto parlamentare.

* * *

Il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha rigettato l'eccezione circa l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, inviando peraltro con un notevole ritardo (due mesi) la relativa ordinanza alla Camera dei deputati.

La Giunta, in applicazione dell'articolo 3, comma due, ultimo periodo, del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69 (le cui disposizioni sono riprodotte, *eodem loco*, nelle ulteriori reiterazioni del medesimo, da ultimo nel decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, in corso di conversione) ha richiesto la trasmissione degli atti del procedimento.

Va detto per completezza che prima dell'emanazione della suddetta norma il deputato Cafarelli aveva richiesto al Presidente della Camera, con lettere del 3 novembre 1994 e del 10 marzo 1995, di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale di Potenza.

Il Presidente della Camera aveva rinviato ogni decisione alla data della definitiva conversione in legge del decreto-legge.

La nuova norma introdotta dal decreto-legge sopra citato ha consentito alla Camera di avere piena cognizione della vicenda.

* * *

Come si è detto sopra, la condotta asseritamente criminosa che si contesta all'ex deputato indagato consiste nella diffusione di un resoconto di una seduta parlamentare.

Stupisce, francamente, che il giudice per le indagini preliminari di Potenza, non abbia ritenuto, alla luce della chiara lettera dell'articolo 3 dei numerosi decreti-legge succedutisi sulla materia nonché della ormai consolidata giurisprudenza non solo parlamentare ma anche della Corte costituzionale e di numerosi giudici di merito, di applicare direttamente l'articolo 68 della Costituzione o quantomeno di investire la Camera della questione.

Dall'intero svolgimento della vicenda sembra difficile liberarsi dall'impressione della sussistenza di un qualche *fumus persecutionis* nei confronti dell'ex deputato indagato.

Quanto al merito della questione appare del tutto pacifico che ci si trova dinnanzi ad un chiaro caso di applicabilità

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In tal senso fanno opinare non solo i numerosi precedenti parlamentari ma anche, come si è detto, la giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo la sentenza n. 443 del 16 dicembre 1993 che ha ritenuto assolutamente legittima la decisione del Senato circa la insindacabilità delle opinioni espresse da un senatore nell'ambito di un convegno, riferite alla conoscenza di atti acquisiti nelle sue funzioni di membro della Commissione Antimafia; nonché la recentissima sentenza n. 274 del 1995 riferita all'analoga garanzia prevista per i consiglieri regionali) nonché quella di numerosi giudici di merito (cfr., da ultimo, Corte di appello di Roma 16 gennaio 1991, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1993, 4065, che ha ritenuto coperte da immunità le dichiarazioni rese da un senatore alla stampa a commento ed a illustrazione di una propria interpellanza).

Per tutti questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha approvato la proposta di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti dell'ex deputato Cafarelli sono pienamente coperti dalla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Roberto PAGGINI, *Relatore*.

